

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il sistema generale sul riconoscimento dei diplomi e delle altre qualifiche professionali a livello universitario e di tutti i diplomi corrispondenti ad una formazione universitaria triennale, formazione non universitaria e secondaria, è stato definito con le direttive Sistemi generali, 89/48/CEE e 92/51/ CEE che, tuttavia, hanno evidenziato alcune lacune ed insufficienza nel corso della loro applicazione ai rispettivi settori di attività.

Da qui l'esigenza di un ulteriore disciplina integrativa idonea, per il suo contenuto innovativo, a superare le lacune e le insufficienza.

A soddisfare tale esigenza è finalizzata, appunto, la direttiva in oggetto relativamente alla quale, con legge 29 dicembre 2000, n.422 (legge comunitaria 2000), è stata data delega al Governo ad emanare il decreto legislativo necessario per la sua attuazione.

La direttiva 99/42/CEE, disciplina in maniera più ampia ed organica, l'esercizio delle attività professionali già previste da 35 direttive in materia di liberalizzazione, di misure transitorie relative ad attività industriali, commerciali e artigianali utilizzando la logica della mutua fiducia introdotta dalle direttive sistemi generali.

Il testo è stato messo a punto nell'ambito di riunioni di coordinamento presso il Dipartimento per le politiche comunitarie a cui hanno partecipato attivamente tutte le Amministrazioni interessate e le parti sociali (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, ANIA, ABI, CIDA e CGL).

Le questioni più importanti che hanno costituito oggetto di ampio e articolato dibattito e che hanno determinato scelte che, in alcuni casi, non hanno avuto una adesione unanime riguardano il rapporto tra le competenze statali e regionali sulla materia oggetto della direttiva, alla luce della legge costituzionale n.3 del 2001, e possibili relazioni tra le disposizioni della direttiva e i profili afferenti alla costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro.

Sul primo punto si è giunti ad una formulazione di compromesso contenuta all'articolo 6. La competenza a individuare le autorità competenti ad effettuare il "riconoscimento professionale" è attribuita alle Regioni e, in attesa di tale individuazione, l'attività amministrativa è assolta dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per quelle attività espressamente individuate sulla base delle rispettive competenze istituzionali.

L'ampio e approfondito dibattito ha visto tutte le Amministrazioni, tranne il Dipartimento per gli Affari regionali, porre l'accento sulle seguenti considerazioni.

La materia oggetto della direttiva, con riferimento anche alla sua base giuridica, riguarda il diritto alla libera circolazione, il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ed è soggetta ai principi comunitari della concorrenza.

L'articolo 117 della legge costituzionale individua le competenze legislative dello Stato e delle Regioni indicando espressamente i diritti civili e sociali, la tutela della concorrenza e i rapporti con l'unione europea come competenze esclusive dello Stato e le professioni come materia a legislazione concorrente.

Trattandosi, nel caso di specie, di una attività amministrativa diretta a trasformare un pacchetto formativo acquisito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corrispondente titolo italiano, la norma deve assicurare un riconoscimento che si ponga allo stesso livello della norma nazionale che istituisce l'istruzione scolastica, l'istruzione professionale e la formazione professionale. I titoli riconosciuti, sulla base delle regole della direttiva, devono, di conseguenza, avere validità su tutto il territorio nazionale e non devono contenere elementi che possano configurarsi come disparità di trattamento.

Inoltre va tenuto presente come agli ambiti professionali oggetto dello schema di decreto legislativo, si applica, per i cittadini di paesi terzi, la procedura amministrativa prevista dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 49. Tale disposizione rimanda alla procedura prevista nel decreto legislativo n. 319 del 1994 che attribuisce la competenza per il riconoscimento professionale alle Amministrazioni vigilanti le relative attività.

Va sottolineato, inoltre, come la procedura relativa al "riconoscimento professionale" sia prevista, nel nostro ordinamento, esclusivamente nell'ambito delle norme di recepimento delle direttive comunitarie relative alla libera circolazione dei professionisti; tale funzione non va, quindi, a sostituirsi a funzioni esistenti ma lascia immutato l'assetto istituzionale esistente.

Di conseguenza le autorità comunali, provinciali e regionali che, sulla base della normativa esistente, hanno una specifica competenza in ordine alla verifica dei requisiti professionali o del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di specifiche attività, continuano a svolgere la medesima funzione anche per i cittadini comunitari in possesso del previsto riconoscimento.

Per quello che riguarda il secondo punto, il dibattito ha preso le mosse dal riferimento che la direttiva fa, nell'ambito di attività esercitate in forma subordinata, al "dirigente d'azienda" fornendone una apposita definizione.

Il campo di applicazione della direttiva e le sue finalità non toccano in alcun modo gli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro. Di conseguenza la figura del "dirigente d'azienda", come definita all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, trova applicazione esclusiva nelle situazioni espressamente indicate all'articolo 3 del medesimo decreto.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si è inteso evitare, al beneficiario che desidera esercitare in Italia la propria attività, una lettura non corretta della norma di recepimento o aspettative diverse da quella di vedere assicurato, sotto determinate condizioni, il "riconoscimento professionale" del proprio pacchetto formativo.

La CIDA (Confederazione italiana dirigenti d'azienda), pur condividendo totalmente la valutazione sulle finalità e il campo di applicazione della direttiva non ha ritenuto opportuna la chiarificazione del comma 3, sopra citato, valutandola controproducente.

Lo schema di decreto legislativo consta di 10 articoli e di un Allegato che fa parte integrante del testo.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione dettando disposizioni che assicurano la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento ai cittadini degli Stati membri e alle società aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale, all'interno della comunità.

L'articolo 2, concerne il riconoscimento reciproco dei titoli e dei diplomi per le attività elencate nello stesso allegato A, dettando, a tale fine, le relative modalità e condizioni.

L'articolo 3 descrive, in relazione alle singole attività dell'Allegato A, le situazioni che devono essere riconosciute come requisito di esercizio effettivo dell'attività, ai fini del "riconoscimento professionale" in Italia, sempre nel caso in cui la normativa italiana condizioni l'esercizio di tali attività al possesso di determinati requisiti formativi.

L'articolo 4 definisce, limitatamente agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto in esame, la qualifica di dirigente d'azienda.

L'articolo 5 stabilisce il riconoscimento dei certificati che attestino l'equivalenza delle conoscenze ad una formazione professionale della durata di almeno due o tre anni, con i requisiti espressamente indicati all'articolo 3.

L'articolo 6, definisce le autorità competenti al riconoscimento.

L'articolo 7 individua i mezzi documentali di prova idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazioni di fallimento e di assenza di sanzioni di carattere professionale o amministrativo, individuando le autorità competenti ad attestare il possesso dei predetti requisiti.

L'articolo 8 prescrive il rilascio, da parte delle autorità nazionali, degli attestati di

esercizio effettivo di attività , con indicazione del loro tipo e della loro durata, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri delle conoscenze e capacità professionali di cui all'articolo 2, comma 1.

L'articolo 9, individua il Dipartimento per le Politiche Comunitarie quale Autorità a cui le Amministrazioni competenti devono fornire le notizie ed i dati statistici necessari per la redazione della relazione biennale da inviare alla Commissione europea, ne affida il ruolo di coordinatore nazionale presso la Commissione europea nonché di centro di informazione a livello nazionale.

Tale scelta è dettata da ragioni di razionalizzazione dell'azione amministrativa.

Infatti, è stata adottata la stessa soluzione prevista nei decreti legislativi n. 115/92 e 319/94, di attuazione delle direttive 89/48/CEE e 91/52/CEE espressamente citate dalla direttiva 99/42/CE.

Facendo riferimento ad una struttura amministrativa già esistente, si è ritenuta superflua la precisazione, richiesta dal Ministero dell'Economia e del Bilancio, che tale attribuzione avvenga "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato".

L'articolo 10 contiene una generale formula di cedevolezza della norma nazionale rispetto l'eventuale recepimento della direttiva da parte delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano.

Al provvedimento non è allegata la relazione tecnica perché la realizzazione di quanto ivi previsto non comporta oneri a carico dello Stato.